

| | | |
|---|--|---|
|  <p><i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i></p> | <p>CITTA' DI VENEZIA</p>  |  <p><i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i></p> |
| <p>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia</p> | <p>Corpo di Polizia Locale</p> | <p>Capitaneria di porto Venezia</p> |

ORDINANZA CONGIUNTA

Il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia ed il Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo di Venezia

VISTI: gli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dei tavoli tecnici ad esso collegati, dai quali è emersa la necessità di interdire la navigazione e sgomberare gli ormeggi nell'area di "massima sicurezza" e relative adiacenze, in occasione del Vertice G20 dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, che si terrà a Venezia dal 7 al 11 Luglio 2021;

VISTA: l'Ordinanza del Comune di Venezia – Corpo di Polizia Locale PG2021/0296130 del 25/06/2021, riguardante la disciplina della navigazione e la sospensione delle concessioni degli specchi acquei nei rii e canali cittadini circostanti l'area di "massima sicurezza" e relative adiacenze;

VISTA: l'Ordinanza congiunta del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e della Capitaneria di porto n. 57 del 28/06/2021, riguardante il posizionamento di una barriera galleggiante dal 1 al 15 luglio a partire da Celestia – Fondamente Nuove all'ingresso dell'Arsenale (Bacini) e la relativa disciplina della navigazione;

VISTO: l'art. 18 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015 del Comune di Venezia, Testo Unico in materia di circolazione acqua nei canali della z.t.l. lagunare;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt.7-bis e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTA: la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” - COLREG 72;

VISTE: la Legge 05 Marzo 1963, n. 366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA la necessità, negli ambiti marittimo lagunari di competenza, di prevenire situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità in occasione del Vertice in premessa citato.

ORDINANO

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla navigazione nei canali interni, nei canali lagunari e nei canali marittimi, come di seguito specificato ed individuate nell'allegato stralcio grafico, parte integrante del presente provvedimento:

- a) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell'area indicata in arancione nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il Ponte dell'Accademia e l'imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio Maggiore compreso tra l'Isola di San Giorgio e l'isola della Giudecca;
- b) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell'area indicata in arancione nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il Ponte dell'Accademia e l'imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio Maggiore compreso tra l'Isola di San Giorgio e l'isola della Giudecca , nelle fasce orarie 08.00-10.00 e 16.00-18.00. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità navali del servizio pubblico di linea (Actv e Alilaguna);
- c) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell'area indicata in giallo nello stralcio planimetrico e più precisamente nel Canale della Giudecca dalla congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e l'imbarcadero “San Basilio” escluso. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità da diporto

dei residenti in Venezia centro storico limitatamente agli spostamenti necessari per raggiungere i corridoi di navigazione di cui al successivo articolo 4;

- d) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell'area indicata in viola nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto del canale Fondamenta Nove (compreso tra la confluenza del Rio di Santa Giustina e la confluenza con il canale dei Marani) e nel bacino compreso tra le mura dell'Arsenale di Venezia ed il molo Marani;
- e) è istituito il doppio senso di marcia lungo il Rio di San Trovaso, tra il Rio di Ognissanti e il Canal Grande.

Articolo 2

(Interdizione degli ormeggi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali interni, nei canali lagunari e nei canali marittimi, come di seguito specificato:

- è vietato l'ormeggio di tutte le unità navali alle banchine comprese tra i pontili Cà di Dio e la Riva di San Biagio inclusa.

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 9 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali marittimi, come di seguito specificato:

- è vietato l'ormeggio di tutte le unità navali alla banchina di Riva Sette Martiri fino all'imbarcadero "Giardini" escluso.

Articolo 3

(Imbarcaderi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 gli imbarcaderi/fermate A.C.T.V. "Arsenale", "Celestia" e "Bacini" sono interdetti e non fruibili all'utenza. La società concessionaria del servizio di trasporto pubblico dovrà predisporre idonea segnaletica informativa e provvedere alla chiusura fisica degli accessi ai predetti imbarcaderi/fermate.

L'imbarcadero "Arsenale" potrà essere utilizzato dalle unità navali destinate a supporto dell'organizzazione dell'evento.

Articolo 4

(Corridoi di navigazione consentita)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 le unità da diporto che intendano raggiungere o provengano dalle Bocche di porto di Lido e Malamocco, Lido di Venezia e/o Pellestrina potranno percorrere i canali lagunari "retro Giudecca" (Canale Santo Spirito, Canale Fasiol, Canale dei Lavraneri) ovvero la direttrice Fondamenta Nove – Murano – Vignole/S Erasmo (Canale delle Sacche, Canale degli Angeli, Canale La Nave, Canale dei Marani) individuati in colore verde nell'allegato stralcio grafico, parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Deroghe)

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle unità navali delle Forze di Polizia, della Guardia Costiera, della Polizia Locale e Lagunare, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e a quelle di Pronto Soccorso Sanitario S.U.E.M. 118, Croce Verde, Croce Rossa, Sanitrans e/o trasporto malati e disabili, circolanti per motivi di servizio e/o emergenza.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano, altresì, alle unità navali impiegate a supporto dell'organizzazione dell'evento ovvero destinate al trasporto dei partecipanti al Vertice G20.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. n.171/2005 e ss.mm. e ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 1 lettera e) della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" dei siti web istituzionali www.guardiacostiera.gov.it/venezias e del Comune di Venezia www.comune.venezias.it

Venezia, lì (data della sottoscrizione digitale)

| | | |
|--|--|--|
| IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO.PP. DEL VENETO – T.A.A. FRIULI VENEZIA GIULIA | IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA | IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA |
| Dott.ssa Cinzia ZINCONE | Gr.Uff.Dott. Marco AGOSTINI | Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI |

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

giovedì 1 luglio 2021 14:37:26

